



Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/70]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/71]** 3
- ★ **Decisione del Comitato Misto SEE N. 249/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/72]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/73]** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/74]** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/75]** 11
- ★ **Decisione del comitato misto SEE n. 253/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/76]** 13
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/77]** 14

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/78]	16
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 256/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/79]	18
★ La Decisione del Comitato misto SEE N. 257/2019	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/81]	21
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 259/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/82]	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/83]	25
★ Decisione del Comitato Misto SEE N. 261/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/84]	26
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 262/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/85]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 263/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/86]	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 264/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/87]	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 265/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/88]	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 266/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2023/89]	34
★ Decisione del Comitato Misto SEE n. 267/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/90]	35
★ Decisione del Comitato Misto SEE N. 268/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2023/91]	36
★ Decisione del comitato misto SEE n. 269/2019, del 25 ottobre 2019, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/92]	38
★ Decisione del Comitato misto SEE N. 270/2019, del 31 ottobre 2019, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/93]	46

★ Decisione del Comitato Misto SEE N. 271/2019, del 31 ottobre 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/94]	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 272/2019, del 31 ottobre 2019, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/95]	50

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2019

del 25 ottobre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/70]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 1/19/COL del 16 gennaio 2019 ⁽¹⁾, ha esteso le garanzie speciali relative alla *Salmonella* spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (*Gallus gallus*) e alle carni di tacchino destinate all'Islanda.
- (2) È opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE per rispecchiare lo status dell'Islanda per quanto riguarda le carni e le uova di polli domestici (*Gallus gallus*) e le carni ottenute da tacchini.
- (3) La situazione della sicurezza alimentare in Islanda per quanto concerne la *Salmonella* spp. nei bovini e nei suini è equivalente a quella del pollame. Di conseguenza è opportuno aggiornare l'allegato I dell'accordo SEE per rispecchiare lo status dell'Islanda anche per quanto riguarda le carni bovine e suine.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1:
 - a) gli adattamenti b) e c) sono rinumerati c) e d);
 - b) dopo l'adattamento a) è inserito il testo seguente:
 - b) all'articolo 8, dopo il termine "Norvegia" è aggiunto il termine "Islanda";

⁽¹⁾ GU L 95 del 4.4.2019, pag. 13 e supplemento SEE n. 26 del 4.4.2019, pag. 1.

2. al punto 51 (Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione) della parte 6.2, il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica anche alle spedizioni verso la Norvegia e l'Islanda."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 248/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/71]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17b (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il punto seguente:

"17c. **32019 R 0759**: Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 11)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/759 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 125 del 14.5.2019, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 249/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/72]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 1084**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019 (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 100)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 171 del 26.6.2019, pag. 100.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 250/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/73]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 abroga i regolamenti (CE) n. 1750/2006 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 634/2007 ⁽⁵⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 297 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/914 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"298. **32019 R 0764**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus hilgardii* CNCM I-4785 e *Lactobacillus buchneri* CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 132 del 20.5.2019, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 28.11.2006, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14.

- "299. **32019 R 0804**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 28).
- "300. **32019 R 0805**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33)."
2. I testi dei punti 1zzzt (Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione) e 1zzze (Regolamento (CE) n. 1750/2006 della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/764, (UE) 2019/804 e (UE) 2019/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 251/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/74]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 300 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"301. **32019 R 1125**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 della Commissione, del 5 giugno 2019, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco di metionina solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 77)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 177 del 2.7.2019, pag. 77.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 252/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/75]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione, del 31 luglio 2019, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1290 della Commissione, del 31 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 per quanto riguarda il tenore minimo di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o a pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 252 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:
— **32019 R 1290**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1290 della Commissione, del 31 luglio 2019 (GU L 203 dell'1.8.2019, pag. 6).";
2. dopo il punto 301 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1125 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"302. **32019 R 1289**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione, del 31 luglio 2019, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 11201P come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 203 dell'1.8.2019, pag. 2)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1289 e (UE) 2019/1290 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 203 dell'1.8.2019, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 203 dell'1.8.2019, pag. 6.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 253/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/76]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24 (Direttiva 80/181/CEE del Consiglio) del capitolo IX dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 L 1258**: Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019 (GU L 196 del 24.7.2019, pag. 6)."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2019/1258 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 196 del 24.7.2019, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 254/2019**del 25 ottobre 2019****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/77]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/649 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzu (Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

"- **32019 R 0649**: Regolamento (UE) 2019/649 della Commissione, del 24 aprile 2019 (GU L 110 del 25.4.2019, pag. 17)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/649 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 110 del 25.4.2019, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 255/2019**del 25 ottobre 2019****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/78]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Better Biomass" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6az (Decisione di esecuzione (UE) 2019/142 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"6aza. **32018 D 1854**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 della Commissione, del 27 novembre 2018, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Better Biomass" per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 73)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) GU L 302 del 28.11.2018, pag. 73.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 256/2019**del 25 ottobre 2019****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/79]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1175 della Commissione, del 9 luglio 2019, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6aza (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1854 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"6azb. **32019 D 1175**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1175 della Commissione, del 9 luglio 2019, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 184 del 10.7.2019, pag. 21)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1175 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 184 del 10.7.2019, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 257/2019

è stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 258/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/81]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione, del 30 luglio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2019 fino al 29 settembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zh (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1zi. **32019 R 1285**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione, del 30 luglio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2019 fino al 29 settembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 202 del 31.7.2019, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 202 del 31.7.2019, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 259/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/82]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 287 del 21.10.2016, pag. 320.
- (2) Il regolamento (UE) n. 596/2014 abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione ⁽³⁾ e le direttive 2003/124/CE ⁽⁴⁾, 2003/125/CE ⁽⁵⁾ e 2004/72/CE ⁽⁶⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 29a (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32014 R 0596: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 287 del 21.10.2016, pag. 320.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo qualora sia altrimenti disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) i riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;
- c) i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.

⁽⁶⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70.

- d) all'articolo 13:
- i) al paragrafo 6, secondo comma, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
 - ii) al paragrafo 10, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione";
 - iii) al paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "al 2 luglio 2014" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 259/2019 del 25 ottobre 2019";
- e) all'articolo 22, i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
- f) all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
- g) all'articolo 25:
- i) al paragrafo 1, primo e quarto comma, al paragrafo 5 e al paragrafo 7, secondo comma, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 1, secondo comma, non si applica;
 - iii) al paragrafo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "articolo 258 TFUE" sono sostituiti dai termini "articolo 31 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";
- h) all'articolo 30, paragrafo 1, anziché "il 3 luglio 2016" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 259/2019 del 25 ottobre 2019".
2. Il testo dei punti 29aa (Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione), 29ab (Direttiva 2003/124/CE della Commissione), 29ac (Direttiva 2003/125/CE della Commissione) e 29c (Direttiva 2004/72/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 596/2014, rettificato dalla GU L 287 del 21.10.2016, pag. 320, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 260/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/83]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1717**: Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1717 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 261/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/84]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31k (Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"31ka. **32018 R 0072**: Regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/72 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 21/2019 dell'8 febbraio 2019 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 13 del 18.1.2018, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 60 del 28.2.2019, pag. 34.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 262/2019**del 25 ottobre 2019****che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2023/85]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czo (Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il punto seguente:

"5czp. **32019 D 0784**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 127 del 16.5.2019, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 263/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/86]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"— **32019 D 1094**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019 (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 52)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.2019, pag. 52.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 264/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/87]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21bb (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

- **32018 R 0502**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1).”

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 265/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 abroga, a decorrere dal 13 giugno 2020, il regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2020.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 49ae (Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"49af. **32019 R 0838**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31)."
2. Il testo del punto 49ab (Regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione) è soppresso a decorrere dal 13 giugno 2020.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 266/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE [2023/89]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1ha (Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione) dell'allegato XV dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32018 R 1923**: Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018 (GU L 313 del 10.12.2018, pag. 2)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1923 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 313 del 10.12.2018, pag. 2.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 267/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2023/90]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/995 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32fhd (Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32019 D 0995**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/995 della Commissione, del 17 giugno 2019 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 28)".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/995 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GUL 160 del 18.6.2019, pag. 28.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 268/2019
del 25 ottobre 2019
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2023/91]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/643 abroga il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, il testo del punto 7 (Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32018 R 0643: Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) il presente regolamento non si applica all'Islanda;
- b) il Liechtenstein è esentato dall'obbligo di trasmissione dei dati sulle merci di cui agli allegati I, III, IV, VI e VII. Fintanto che la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non è superata, come precisato nell'allegato VIII, il Liechtenstein è esentato dall'obbligo di trasmissione dei dati sui passeggeri di cui agli allegati II, III e IV."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/643 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 269/2019**del 25 ottobre 2019****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2023/92]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate a ridurre le loro emissioni complessive di gas a effetto serra per mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ⁽¹⁾.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 ⁽²⁾.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che sono di fondamentale importanza per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.
- (5) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ⁽⁴⁾, che sono di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.
- (6) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che sono di fondamentale importanza per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.
- (7) Con la presente decisione, l'Islanda e la Norvegia adottano misure per conseguire i loro obiettivi di ridurre almeno del 40 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- (8) La presente decisione non pregiudica le modalità di attuazione dell'accordo di Parigi da parte dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23.

- (9) Le questioni di bilancio non rientrano nell'accordo SEE. L'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/842 non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell'accordo SEE.
- (10) L'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbe operare in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti l'Islanda e la Norvegia a norma della presente decisione.
- (11) Le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Corte EFTA ai sensi della presente decisione sono limitate agli obblighi assunti in conformità della stessa.
- (12) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per consentire tale cooperazione estesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 (Ambiente) del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 7, è inserito il paragrafo seguente:

«8. a) L'Islanda e la Norvegia conseguiranno i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 in conformità degli atti seguenti:

- **32018 R 0841**: Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

- (i) all'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'Islanda, anziché "30 anni" leggasi "50 anni";
- (ii) all'articolo 8, paragrafo 7, è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti per il periodo dal 2021 al 2025 entro nove mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 270/2019 del 25 ottobre 2019. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati EFTA.";

- (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), va letto come segue:

"lo Stato EFTA ha presentato una strategia, come indicato in appresso, per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni, includendo anche misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali.

1. Entro il 1° gennaio 2020, ciascuno Stato EFTA elabora e presenta all'Autorità di vigilanza EFTA la sua strategia per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura con una prospettiva di almeno 30 anni. Se necessario, gli Stati EFTA dovrebbero aggiornare le rispettive strategie entro il 1° gennaio 2025.

2. Le strategie degli Stati EFTA contribuiscono a:

- a) adempiere gli impegni assunti dagli Stati EFTA nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche e aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;

- b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;
 - c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi nella misura pertinente per il settore LULUCF, in conformità dell'obiettivo, nel contesto delle riduzioni necessarie, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli Stati EFTA in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo, su una base di equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la povertà.
3. Le strategie degli Stati EFTA riguardano:
- a) le riduzioni delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti nel settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) tenendo conto della bioenergia e dei biomateriali provenienti da questo settore;
 - b) nella misura pertinente all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche e misure.
4. Gli Stati EFTA informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti.
5. L'Autorità di vigilanza EFTA valuta se le strategie degli Stati EFTA sono idonee a documentare gli adempimenti a norma del presente articolo.
6. Le strategie degli Stati EFTA per il settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura dovrebbero contenere gli elementi seguenti:

A. PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

A.1 Sintesi

A.2 Contesto giuridico e programmatico comprese, se del caso, tappe indicative per il 2040 e il 2050

B. CONTENUTO

B.1 USO DEL SUOLO, CAMBIAMENTI DI USO DEL SUOLO E SILVICOLTURA (LULUCF)

B.1.1 Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

B.1.2 Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

B.1.3 Opzioni previste per la riduzione delle emissioni e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi

B.1.4 Nella misura pertinente per la conservazione o l'incremento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi forestali; politiche e misure di adattamento

B.1.5 Aspetti relativi alla domanda di biomassa forestale sul mercato e all'impatto sui raccolti

B.1.6 Se necessario, dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori ecc.”;

- (iv) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

”L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA è informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.”;

(v) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

"Islanda	0,5	10	2
Norvegia	0,1	10	5";

(vi) nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:

"Islanda	1990
Norvegia	1990";

(vii) nell'allegato IV, sezione A, lettera g), è aggiunto quanto segue:

"Per gli Stati EFTA, il livello di riferimento per il periodo 2021-2025 è coerente con le proiezioni comunicate su base volontaria all'Agenzia europea dell'ambiente a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e, per l'Islanda, anche a norma dell'accordo bilaterale tra l'Islanda e l'Unione europea e i suoi Stati membri concernente la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁶⁾.";

(viii) nella tabella dell'allegato VII è aggiunto quanto segue:

"Islanda	- 0,0224	- 0,0045
Norvegia	- 29,6	- 35,5".

- **32018 R 0842:** Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:

(i) per gli Stati EFTA, all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, come specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'anno di riferimento 2005 per l'assegnazione di emissioni relativa al 2030 si baserà sulla differenza tra le emissioni totali di gas a effetto serra del 2005 risultanti dal riesame globale, in cui le emissioni di CO₂ provenienti dal trasporto aereo sono considerate pari a zero, e le emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 che rientrano nel campo di applicazione dell'ETS del 2013 riportate nella parte B dell'appendice della decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ⁽⁷⁾, adattate in funzione dei valori per i potenziali di riscaldamento globale adottati in un atto delegato a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 o di quelli individuati nella quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico fino alla data in cui l'atto delegato diventa applicabile. I dati sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e gli stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma del presente articolo, sono riportati nell'appendice.";

(ii) dopo l'allegato IV è aggiunto quanto segue:

"Appendice

Dati degli Stati EFTA sulle emissioni da fonti fisse EU ETS del 2005 comunicati nella decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012 (AR2) e stessi dati, con i valori aggiornati per i potenziali di riscaldamento globale (AR4) di cui si deve tener conto per stabilire le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3

⁽⁶⁾ GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

Tabella 1

Emissioni ETS 2005 per la Norvegia:

Gas a effetto serra (tonnellate)	CO ₂ -eq (AR2)	CO ₂ -eq (AR4)	N ₂ O/PFC
CO₂	23 090 000	23 090 000	
N₂O	1 955 000	1 880 000	6 308
PFC	829 000	955 000	
CF₄			116,698
C₂F₆			7,616
Totale	25 874 000	25 925 000	

Tabella 2

Emissioni ETS 2005 per l'Islanda:

Gas a effetto serra (tonnellate)	CO ₂ -eq (AR2)	CO ₂ -eq (AR4)	N ₂ O/PFC
CO₂	909 132	909 132	
PFC	26 709	31 105	
CF₄			3,508
C₂F₆			0,424"
Totale	935 841	940 237	

- (iii) all'articolo 6, paragrafo 1, anziché "100 milioni delle quote EU ETS" leggasi "107 milioni delle quote EU ETS";
- (iv) all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
 "L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui al presente articolo per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA è informata se l'amministratore centrale blocca una transazione riguardante gli Stati EFTA o effettuata dagli Stati EFTA.";
- (v) nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:
- | | |
|----------|---------|
| "Islanda | -29 % |
| Norvegia | -40 %"; |
- (vi) nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:
- | | |
|----------|-------|
| "Islanda | 4 % |
| Norvegia | 2 %"; |
- (vii) la tabella dell'allegato III è così modificata:
- a. è aggiunto quanto segue:
- | | |
|----------|-------|
| "Islanda | 0,2 |
| Norvegia | 1,6"; |
- b. in corrispondenza del totale massimo, anziché "280" leggasi "281,8".

- **32018 R 1999**: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

- (i) si applicano soltanto le disposizioni seguenti del regolamento:

articolo 2, paragrafi 1-10, articolo 2, paragrafi 12 e 13, articolo 2, paragrafi 15-17, articolo 18, articolo 26, paragrafi 2-7, articolo 29, paragrafo 5, lettera b), articoli 37-42, articolo 44, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2, 3 e 6, articoli 57-58 e allegati V-VII e XII-XIII;

- (ii) ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2, paragrafi 1-10, l'articolo 2, paragrafi 12 e 13, e l'articolo 2, paragrafi 15-17, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842;

- (iii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 26, paragrafo 4, va letto come segue:

"Ogni anno entro il 15 aprile l'Islanda e la Norvegia presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una copia dei dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra comunicati all'UNFCCC in conformità del paragrafo 3.";

- (iv) l'articolo 41 si applica agli Stati EFTA solo nella misura in cui le relative disposizioni o parti ivi menzionate sono menzionate o riportate nella decisione del Comitato misto SEE n. 269/2019 del 25 ottobre 2019;

- (v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo la prima frase dell'articolo 42 è aggiunta la seguente frase:

"L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA solo nelle attività svolte in relazione all'articolo 18, all'articolo 26, paragrafi 2-7, all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), agli articoli 37-39 e all'articolo 41."

- **32013 R 0525**: Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

- (i) si applicano soltanto le disposizioni seguenti del regolamento:

articolo 7 e articolo 19, paragrafi 1 e 3;

- (ii) ai fini del presente paragrafo, l'articolo 7 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 3, si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

- **32014 R 0749**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

Le disposizioni applicabili del regolamento sono elencate di seguito e, ai fini del presente accordo, si intendono adattate come segue:

- (i) si applicano soltanto le disposizioni seguenti del regolamento:

articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, allegati I-VIII e tabella 2 dell'allegato XVI;

- (ii) ai fini del presente paragrafo, gli articoli 3-5, 7-10, 12-14, 16, 29, 32-34 e 36-37, gli allegati I-VIII e la tabella 2 dell'allegato XVI si applicano agli Stati EFTA solo nella misura in cui riguardano l'attuazione del regolamento (UE) 2018/842.

- b) In conformità dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
- c) Il protocollo 1 dell'accordo SEE (Adattamenti orizzontali) si applica, *mutatis mutandis*, al presente paragrafo.
- d) I riferimenti a normative, atti, norme, politiche e misure dell'Unione menzionati o contenuti nel presente paragrafo si applicano nella misura e nella forma in cui le normative, gli atti, le norme, le politiche e le misure pertinenti sono integrati nel presente accordo.
- e) L'Islanda e la Norvegia partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato sui cambiamenti climatici in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, ma non hanno diritto di voto.
- f) Quando consulta esperti designati dagli Stati membri in conformità degli atti e delle disposizioni menzionati o contenuti nel presente paragrafo, la Commissione consulta esperti designati dagli Stati EFTA sulla stessa base.
- g) L'Agenzia europea dell'ambiente assiste l'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività svolte a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.
- h) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

—

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sui piani nazionali correlati alla decisione del Comitato misto SEE n. 269/2019 del 25 ottobre 2019

L'Islanda e la Norvegia elaborano, su base volontaria, piani nazionali per descrivere il modo in cui intendono adempiere gli impegni assunti con l'inclusione dei seguenti atti nel protocollo 31 dell'accordo SEE:

- Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (regolamento LULUCF) e
- Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (regolamento sulla condivisione degli sforzi – ESR).

L'Islanda e la Norvegia elaborano i rispettivi piani nazionali e li mettono a disposizione degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del pubblico entro il 31 dicembre 2019.

I piani contengono gli elementi principali seguenti:

- una sintesi del piano;
 - una panoramica delle politiche nazionali attuali per il clima;
 - una descrizione dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF;
 - una descrizione delle principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF;
 - una descrizione delle emissioni e degli assorbimenti nazionali attuali di gas a effetto serra e proiezioni dell'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e dell'impegno LULUCF in base alle politiche e alle misure già esistenti;
 - una valutazione degli effetti delle politiche e delle misure nazionali in programma per conseguire l'obiettivo nazionale di condivisione degli sforzi e l'impegno LULUCF, confrontandoli con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti e descrivendo le interazioni tra le politiche e misure vigenti e previste.
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 270/2019
del 31 ottobre 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/93]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione, del 23 ottobre 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 della Commissione, del 23 ottobre 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1773 della Commissione, del 23 ottobre 2019, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1769 della Commissione, del 23 ottobre 2019, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 115 (Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32019 R 1756**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione, del 23 ottobre 2019 (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 57)."
2. Al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32019 R 1758**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 della Commissione, del 23 ottobre 2019 (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 63)."

⁽¹⁾ GU L 270 del 24.10.2019, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 270 del 24.10.2019, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 270 del 24.10.2019, pag. 116.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 24.10.2019, pag. 103.

3. Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32019 D 1773**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1773 della Commissione, del 23 ottobre 2019 (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 116)."
4. Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
"- **32019 D 1769**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1769 della Commissione, del 23 ottobre 2019 (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 103)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1756 e (UE) 2019/1758 nonché delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1773 e (UE) 2019/1769 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 271/2019
del 31 ottobre 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/94]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bfg (Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32019 D 0545**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019 (GU L 95 del 4.4.2019, pag. 11).”

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/545 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 ^(?).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 95 del 4.4.2019, pag. 11.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 272/2019
del 31 ottobre 2019
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/95]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2019, recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato XIII, punti 26f (regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 64d (regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio), dell'accordo SEE è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

- **32019 R 1795**: regolamento (UE) 2019/1795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1).”.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1795 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

⁽¹⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT